

**CONTRATTO CONCESSIONE IN COMODATO AL PARCO NAZIONALE DEI MONTI
SIBILLINI DEI CONTAINER SITO IN VISSO CONTAINERTA' IL PIANO**

L'anno _____ (_____) addì _____ del mese di _____
presso la Residenza Comunale tra i sigg.:

1) Rag. Remigi Valentina nata a Camerino (MC) il 29.01.1975 e residente a Visso (MC) via Ponte Lato n. 21, C.F. RMG VNT 75A69 B474P, responsabile del servizio area amministrativa contabile, giusta il decreto del Sindaco n. 13 del 31.12.2014, la quale interviene in nome, per conto e interesse del **Comune di Visso, C.F. n° 00270460439**, in esecuzione della Delibera G.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, a norma di legge;

E

2) Ing. Carlo Bifulco, nato a Napoli il 04.10.1955 e residente a Lisbona (Portogallo) Rua Dos Losiadas 112, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del *Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, con sede in Visso (MC) C.F. 90005440434, agendo in nome e per conto di detto Ente;

PREMESSO

- **che** con Delibera G.C. n. ____ del _____, per le motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di concedere al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (MC), in comodato gratuito, i container siti in Containertà il Piano snc;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Visso, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito al *Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, con sede in Visso (MC) C.F. 90005440434, che, come sopra rappresentata, accetta, l'uso di n. 38 vani oltre accessori, (per un totale di mq. 410 circa), dell'area container sita in Visso containertà il Piano, individuati a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, **(All. "A")**.

ART. 2

I container oggetto del presente atto vengono concessi in comodato dal _____ al _____.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

È fatto salvo l'esercizio da parte del comodatario della facoltà di cui al successivo art. 3.

L'eventuale concessione in comodato dei medesimi container al Parco Nazionale dei Monti Sibillini per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3

I container dovranno essere utilizzati dal al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, comodatario, per l'uso consentito in relazione alla destinazione dei container e, nello specifico, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

Il *Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 4

Il comodatario dovrà farsi carico di sostenere gli oneri relativi all'allaccio e ai consumi per tutte le utenze relative alla porzione di immobile utilizzato (acqua, gas, energia elettrica, Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti).

Il *Parco Nazionale dei Monti Sibillini* dovrà altresì farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dei container concessi, nonché della pulizia dei suddetti container in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività statutarie.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese.

Il *Parco Nazionale dei Monti Sibillini* dovrà altresì farsi carico del 50% delle spese di smontaggio e rimessaggio dei container medesime che saranno successivamente quantificate e comunque per un importo finale massimo a carico del Parco, con IVA pari a euro 10.980,00 come meglio specificato nella deliberazione di G.C. n. ____/2018;

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.

ART. 5

Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il presente comodato qualora i container vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 3. In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento della avvenuta comunicazione al comodatario.

Il Comune comodante si riserva altresì la facoltà di revocare il presente comodato qualora venga individuata dall'Amministrazione Comunale una diversa destinazione dei container in oggetto o di parte di essi. In tal caso il Comune comunicherà la data del recesso con lettera Raccomandata A.R. da inviarsi con anticipo di almeno tre mesi.

Il Comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione scritta al Comune proprietario e provvedendo alla formale riconsegna dei container.

ART. 6

Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso di cui al precedente articolo, i container dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei container, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 7

Il comodatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che fossero procurati all'interno dei container oggetto del presente atto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9

Il *Parco Nazionale dei Monti Sibillini* dichiara di aver preso visione dei container oggetto del

presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

Il comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.

ART. 10

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di Visso, Comodante, (C.F. n° 00270460439) presso la propria sede Municipale;
- il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (MC), Comodatario (codice fiscale C.F. 90005440434) ai fini di questo contratto, presso i container concessi in comodato.

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è posto l'immobile.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del comodatario.

Per il Comune di Visso

Rag. Remigi Valentina

Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ing. Carlo Bifulco